



DUE NUOVI COMUNICATI SUL TAGLIO DELLA CODA

di Cesare Bonasegale

Due importanti documenti sulla spinosa questione del taglio delle code.

La richiesta all'ENCI di porre rimedio al mancato deposito della Riserva sulla Convenzione di Strasburgo.

Nel mese di Gennaio un importante articolo è apparso sul mensile 30GIORNI della FNOVI e dell'ENPAV (rispettivamente Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani e Ente Nazionale previdenza ed Assistenza Veterinari), intitolato "LINEA GUIDA SUL DIVIETO DI CHIRURGIA NON TERAPEUTICA".

In data presumibilmente pari è apparso su Internet un comunicato con cui l'ENPA e la LAV (rispettivamente Ente Nazionale Protezione Animali e Lega Anti Vivisezione) diffidano l'ENCI per la diffusione di informazioni che fanno ritenere legale la caudotomia.

Riteniamo utile riportare integralmente qui di seguito i due documenti, il primo dei quali è scaricabile direttamente da Internet digitando il seguente link:

<http://www.trentagiorni.it/files/1328281670-10-12.pdf>

Dal mensile 30GIORNI

CAUDOTOMIA - DOPO IL PARERE DEL CSS

Linea guida sul divieto di chirurgia non terapeutica

La Fnovi ha adottato una Linea guida per l'applicazione dell'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia in conformità al Codice deontologico del Medico Veterinario.

La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia⁽¹⁾ è in vigore nel nostro Paese dal 1 novembre 2011, a seguito della Legge italiana di ratifica n. 201/2010 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13

novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"). La citata legge ha dato "piena e intera esecuzione" alla Convenzione, il cui testo va osservato, in tutti i sensi e per tutti gli effetti, quale legge dello Stato.

Oltre a fornire la seguente Linea guida, la Fnovi invita i Medici Veterinari

Nota (1) Per animale da compagnia, la Convenzione intende "ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia". La Convenzione ammette l'applicazione delle proprie disposizioni a categorie di animali che non sono espressamente citate.

alla lettura integrale della Convenzione ed in particolare ad assicurare una puntuale conoscenza dell'articolo 10 (*Interventi chirurgici*) tenuto conto che, in materia di interventi chirurgici non curativi, tale articolo rappresenta l'unica norma di legge vigente.

DIVIETI (ARTICOLO 10, COMMA 1)

Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie;
- c) la recisione delle corde vocali;
- d) l'asportazione delle unghie e dei denti.

Nota - Nei divieti sopra indicati sono inclusi tutti gli interventi aventi finalità estetica, compresi gli interventi morfologici per adeguamento a standard di razza.

Non sono previste eccezioni a tale generale divieto.

Il Consiglio Superiore di Sanità (Sezione IV), nel parere fornito alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario il 13 luglio 2011, richiamando la nota del Ministro della salute del 16 marzo 2011, ha citato il "*divieto assoluto di praticare interventi chirurgici a scopo estetico sugli animali da compagnia*". Eventuali violazioni dell'Articolo 10, comma 1, si configurano come violazione deontologica e violazione penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 544-ter del Codice Penale⁽²⁾

ECCEZIONI (ARTICOLO 10, COMMA 2)

Saranno autorizzate eccezioni a tali divieti solamente:

- a) se un medico veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale;
- b) per impedire la riproduzione.

Nota - Ad espresso quesito della Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, il Consiglio Superiore di Sanità ha risposto in data 13 luglio 2011 alla "Richiesta di definire un ambito all'interno del quale prevedere la necessità di caudotomia".

Sulla base del parere fornito dal Css, **fra le eccezionali ragioni di medicina veterinaria** - previste dall'articolo 10, comma 2, lettera a) - rientra **solo la caudotomia neonatale preventiva** da eseguirsi esclusivamente a cura del medico veterinario (nella prima settimana di vita, in sedazione e con anestesia locale) in alcune razze di cani da ferma, riportato e cerca come da Allegato 1, suscettibili di essere esposte a problemi sanitari in età adulta, allo scopo di abbattere il rischio di lesioni alla coda,

difficilmente curabili con trattamenti conservativi.

Il parere del Consiglio Superiore di sanità ritiene inoltre "*che alla procedura chirurgica debba conseguire la produzione di un certificato da parte del Medico Veterinario operatore, tale certificato dovrà sempre accompagnare la documentazione sanitaria del cani; che alla procedura chirurgica possano essere ammessi solo i cani per i quali il proprietario dichiara l'utilizzo per l'attività sportiva venatoria*". Quanto all'eccezione "*nell'interesse di un determinato animale*", la Fnovi ritiene che la valutazione del Medico Veterinario debba portare a una individuazione rigorosamente restrittiva delle ipotesi in campo, riconducendole ai soli casi di caudotomia neonatale preventiva anzidetta. Situazioni rare e straordinarie in cui la mancata amputazione può gravemente compromettere l'attività dell'animale dovranno essere valutate con la massima prudenza. Valga in via generale il principio di bioetica della non maleficenza, cioè di non provocare danni ad alcun essere vivente quando non legati al conseguimento di un beneficio superiore.

Allegato 1- Elenco Razze

Parere Consiglio Superiore Sanità

RAZZE INDICATE DAL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ

- BRACCO UNGHERESE A PELO CORTO
- CANE DA FERMA TEDESCO A PELO DURO
- CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO
- BRACCO FRANCESE TIPO GASCOGNE
- BRACCO FRANCESE TIPO PIRENEI
- BRACCO ITALIANO
- EPAGNEUL Breton
- GRIFFONE A PELO DURO (KORTHALS)
- SPINONE ITALIANO
- COCKER SPANIEL
- SPRINGER SPANIEL

Nota ⁽²⁾ Art. 544-ter - (Maltrattamento di animali) - *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da*

5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

ADEMPIMENTI A CURA DEL MEDICO VETERINARIO

Gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori devono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo (Articolo 10, comma 3, lettera a).

Nota - La Convenzione tutela l'animale da compagnia riconoscendo nel Medico Veterinario l'unica professionalità autorizzata agli interventi chirurgici eccezionalmente eseguiti con finalità non curative/preventive. Il Medico Veterinario che esegua la caudotomia neonatale preventiva dovrà:

• provvedere o verificare che l'animale sia stato correttamente **identificato e registrato nella Anagrafe canina** territorialmente competente e che appartenga alle razze della tabella 1;

• **acquisire il consenso informato scritto** del proprietario/ detentore/ richiedente la prestazione ai sensi degli articoli 32 e 33 del Codice

Deontologico del Medico Veterinario;
• **acquisire la dichiarazione** del proprietario/detentore/richiedente la prestazione circa l'effettivo utilizzo del cane per futura attività sportivo-venatoria;
• **produrre un certificato medico-veterinario** relativo alla prestazione chirurgica eseguita che dovrà accompagnare sempre la documentazione sanitaria del cane;
• **conservare tutta la documentazione.**

VIGILANZA A CURA DELL'ORDINE

La Convenzione prevede uno spazio di derogabilità da non intendere in senso

permissivo ma quale eccezione, circostanziata e circoscritta, per situazioni particolari la cui valutazione ricade sotto il discernimento intellettuale e la stretta responsabilità individuale del Medico Veterinario. Lo spazio decisionale accordato solo al Medico Veterinario deve essere guidato dalla deontologia professionale e dal ponderato esercizio in "scienza e coscienza" della prestazione, escludendo ogni possibile abuso o interpretazione estensiva o strumentale delle eccezioni. L'Ordine provinciale territorialmente competente e la Fnovi vigileranno sull'osservanza della presente Linea Guida.

ORDINE DI ESECUZIONE

Il processo di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, è stato avviato dalla Farnesina alla fine del 2008. La ratifica è stata sancita, dopo un lungo iter parlamentare, dalla Legge 4 novembre 2010, n. 201. Dal 1 novembre 2011 è in vigore sul territorio nazionale come da comunicato del Ministero degli Affari Esteri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. "Piena ed intera esecuzione" è data alla Convenzione, da osservarsi come legge dello Stato.

Commento di Continentali da ferma

Unica osservazione di Continentali da ferma è che, in osservanza a queste disposizioni, l'impianto del microchip dovrà essere effettuato prima o contestualmente al taglio della coda (cioè nei primissimi giorni di vita), laddove sinora era normale farlo a circa un mese di età, ovvero poco prima della cessione al futuro proprietario. In tal modo ovviamente sarà sottoposta all'impianto (a pagamento) anche quella percentuale di cuccioli che muoiono precocemente. Lascio ai lettori i commenti del caso.

In Internet sta circolando un documento secondo cui l'ENPA e la LAV hanno diffidato l'ENCI per la diffusione di informazioni che fanno ritenere legale la caudotomia.

Nella pagina seguente pubblichiamo il documento che ci è stato trasmesso via email.

Enpa e LAV hanno presentato una diffida nei confronti dell'Enci (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), in relazione alla diffusione di informazioni non conformi alla normativa vigente relativamente alle mutilazioni canine e per istigazione al reato. Sul sito internet dell'Enci, infatti, sono pubblicati ancora riferimenti normativi e informazioni non corrette in relazione alle mutilazioni canine, che possono potenzialmente far ritenere legali tali pratiche, almeno in circostanze particolari, e ciò è inaccettabile anche in considerazione del fatto che l'Ente nazionale per la cinofilia italiana, sostenuto anche da fondi statali, dovrebbe mostrare il dovuto interesse alla promozione e al rispetto dei minimi principi del benessere animale e alla corretta diffusione delle normative vigenti in materia.

Con la diffida le Associazioni intendono precisare che tutte le mutilazioni, compreso il taglio della coda, sono vietate dalla Legge n. 201 del 4 novembre 2010 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia", che nella Convenzione citata, all'articolo 10, accettato dall'Italia senza riserve, dispone infatti che "Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:

- a) il taglio della coda;
- b) il taglio delle orecchie

escludendo, quindi, deroghe.

Gli eventuali trasgressori possono incorrere nel reato di maltrattamento di animali, previsto e punito dall'articolo 544-ter del Codice penale "con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro".

La posta in gioco, ovvero quello che sta a cuore difendere, è il taglio della coda, ma oltre al profilo legale non sono certamente da sottovalutare i danni alla salute degli animali, chiariti dal Centro di Referenza Nazionale sul Benessere Animale che con proprio parere a firma del dott. Guerino Lombardi, Veterinario Responsabile del Centro, precisa che "l'amputazione preventiva della coda per scopi non terapeutici sia da bandire come previsto dalla Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia". Inoltre, coda e orecchie esprimono la condizione psicofisica del cane e sono quindi necessari alla comunicazione con i loro simili; ma sono anche fondamentali per l'uomo, per comprendere come interagire correttamente con i quattrozampe.

Enpa e LAV nel diffidare l'Enci e i suoi responsabili legali dal continuare a diffondere informazioni in contrasto con la normativa vigente, informano l'Ente che ogni dichiarazione interpretativa non conforme alla normativa sarà valutata e denunciata secondo termini di legge.

IL COMMENTO DI BONASEGALE

Non sta a me stabilire se la diffida in termini legali sia giustificata oppure no, vale a dire se sia corretto sostenere che l'ENCI abbia pubblicato notizie contrastanti con quanto stabilito dalla legge.

Per noi delle razze Continentali il problema va visto in altri termini e cioè: Il Parlamento italiano, nel 2010 ha ratificato la legge di esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, senza depositare la Riserva prevista dalla Convenzione medesima relativamente alla proibizione della caudotomia, ovvero l'unica eccezione consentita dalla Convenzione.

E ciò è incontestabilmente vero!

Per evitare il verificarsi di questo negativo stato di cose, le singole Società Specializzate delle razze Continentali da ferma avevano tempestivamente trasmesso all'ENCI per lettera Raccomandata l'invito ad attivarsi presso il Ministero della Salute affinché venisse depositata la Riserva sulla caudotomia, così come avevano fatto Francia, Germania e gli altri Paesi che intendevano continuare a praticare il taglio della coda delle razze da ferma.

Ebbene queste lettere delle Società Specializzate non ricevettero mai formale riscontro, salvo un'incomprensibile risposta verbale secondo cui l'ENCI avrebbe dovuto sostenere

un costo troppo alto (?!?!?) per il deposito della Riserva.

Premesso che di per sé la mancata risposta ufficiale ad un invito di tale importanza è inammissibile, in questo caso il costo era nullo perché si trattava solo di perorare in opportuna sede l'adozione di un provvedimento che allineava l'Italia a quanto fatto dagli altri Paesi Europei.

E comunque si è trascurato che la posta in gioco era la vita delle razze Continentali da ferma... da difendere **a qualunque costo!!!!**.

Sta di fatto che l'ENCI non ha fatto nulla e la **RISERVA NON È STATA PRESENTATA.**

Pertanto l'Ente Cinofilo Nazio-

nale è venuto meno al suo compito istituzionale di tutela delle razze in sede governativa ed europea.

In conclusione, ripeto che ai cultori delle razze da ferma Continentali poco importa se la diffida dell'ENPA e della LAV all'ENCI sia o meno giustificata: conta invece che – non avendo l'Italia depositato la Riserva sul divieto della caudotomia contenuto nella Convenzione di Strasburgo – tutti coloro che tagliano la coda sono potenzialmente suscettibili delle sanzioni previste per il maltrattamento degli animali da compagnia, ovvero la reclusione da tre a diciotto mesi o una multa da 5.000 a 30.000 Euro.

In proposito – ed in attesa che il TAR del Lazio emetta la sentenza di merito sul ricorso all'Ordinanza del Ministero della Salute che proibiva indiscriminata il taglio della coda inoltrato da alcuni cinofili e Società Specializzate (e non dall'ENCI!) – si potrà discutere e tirare in ballo la “nota interpretativa” del precedente Ministro della Salute Ferruccio Fazio e su cui si basa anche il parere del CSS che ha ispirato la comunicazione emessa dalla FNOVI e dall'ENPAV, riferito alle pagine 5-6-7 di questo giornale.

Resta però il fatto inequivocabile che **il taglio della coda è un'infrazione al divieto contemplato dalla Convenzione di Strasburgo, che l'Italia ha accettato senza dero-**

ghe a cui si tenta di mettere una pezza con farraginose argomentazioni interpretative.

Com'è possibile oggi rimediare al mancato deposito della RISERVA? Quale Organo di Governo dovrebbe intervenire a Bruxelles per colmare la colpevole omissione?

È questo il compito primario che l'ENCI deve affrontare perché non è giusto che la negligenza di alcuni (leggi Consiglieri) metta a repentaglio il futuro delle nostre razze.

I Soci all'unisono devono chiedere che l'ENCI si attivi a Roma, a Bruxelles o finanche in paradiso per rimediare alle loro manchevolezze.

Ed è il minimo che gli attuali Consiglieri devono fare per recuperare almeno in parte la nostra fiducia.

Post Scriptum

La richiesta di cui sopra e relative argomentazioni sono state da me educatamente e pacatamente espresse all'Assemblea Generale dell'ENCI del 31 marzo, provocando una reazione da parte del Presidente Balducci, che è andata oltre i toni di un'animosità verbale per sconfinare in offensiva malcreanza.

Per quanto riguarda la forma, voglio qui sottolineare che al Presidente dell'ENCI non è consentito essere scortese coi Soci (e numerose sono state le manifestazioni di solidarietà espresse dai presenti in Assemblea).

Nella sostanza, il Sig. Balducci ha sostenuto che la Riserva non è stata depositata per lo strapotere degli “animalisti” che non lo avrebbero consentito. Ma in tal caso, è logico attendersi che gli animalisti non si rassegneranno ad assistere inermi all'aggiramento dei dispositivi di legge: quindi si deve prevedere che torneranno alla carica per ottenere il rispetto delle disposizioni che proibiscono il taglio della coda.

E proprio in previsione di ciò, dobbiamo cercare la strada ci sottragga al pericolo della proibizione della caudotomia.